



# COMUNE DI LAGNASCO

## PROVINCIA DI CUNEO

Piazza Umberto I<sup>o</sup>, n. 2 - C.A.P. 12030 - 0175.72101 0175.72630

Partita IVA 00568590046 -- Codice Fiscale 85000750043

<http://www.comune.lagnasco.cn.it>

E-mail: [ufficioprotocollo@comune.lagnasco.cn.it](mailto:ufficioprotocollo@comune.lagnasco.cn.it) -- PEC: [segreteria@pec.comune.lagnasco.cn.it](mailto:segreteria@pec.comune.lagnasco.cn.it)

### ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIO

Verbale n. 09  Data 26.06.2023	OGGETTO: Parere dell'Organo di Revisione sulla proposta di deliberazione inerente il ricorso all'indebitamento disposta per l'adozione da parte del Consiglio Comunale ad oggetto: “Variazione n. 3 al bilancio di previsione finanziario 2023/2025 ed al relativo Documento Unico di Programmazione (D.U.P.): Programma triennale dei lavori pubblici 2023/2025 ed elenco annuale 2023. Autorizzazione all'assunzione di mutuo. Determinazioni.”.
--------------------------------------	---

L'anno duemilaventitre, il giorno ventisei del mese di giugno,

la sottoscritta Lumiera Dott.ssa Cinzia, quale

### REVISORE UNICO DEL CONTO

del Comune di Lagnasco, nominata per il triennio 2021/2023, con provvedimento del Consiglio Comunale n. 06 del 31.03.2021.

Esaminata la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 21.06.2023 relativa alla terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2023/2025 ed al relativo Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023/2025 ed elenco annuale 2023, contenuti nel Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), ai fini del ricorso all'indebitamento per l'importo di € 580.000,00 per il completamento dell'opera di riqualificazione degli impianti sportivi comunali attraverso l'assunzione di un mutuo da contrarre con l'Istituto per il Credito Sportivo a valere sul Bando Sport Missione Comune 2023, ai sensi dell'art. 175, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., trasmessa dall'ufficio ragioneria.

### NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- art. 175, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., ed in particolare:
  - comma 1 “Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento”;
  - comma 2 “Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quarter”.

- art. 21, D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i., il quale dispone che gli Enti Locali sono tenuti a predisporre ed approvare un Programma Triennale dei Lavori Pubblici corredato di un Elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso secondo gli schemi tipo definiti dal Ministero dei Lavori Pubblici ed in coerenza con il bilancio.
- i principi contabili applicativi concernenti la programmazione di bilancio di cui al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 e s.m.i., i quali prevedono che il contenuto minimo della sezione operativa del Documento Unico di Programmazione dell'Ente, sia costituito anche dalla programmazione dei lavori pubblici svolta in conformità ad un programma triennale ed ai suoi aggiornamenti annuali, e dalla programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi.
- art. 170, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. il quale prevede che il Documento Unico di Programmazione dell'Ente deve essere presentato al Consiglio Comunale entro il 31 luglio di ciascun anno.
- art. 21, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il quale prevede per le amministrazioni aggiudicatrici la programmazione triennale dei lavori pubblici e biennale di beni e servizi pubblici il cui valore stimato sia rispettivamente pari a € 100.000,00 e a € 40.000,00.
- il Decreto n. 14 del 16.01.2018 emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante procedure per la redazione, l'aggiornamento e la pubblicazione dei programmi e schemi tipo, di cui agli allegati I e II del medesimo.
- art. 119 della Costituzione, come modificato dall'art. 5, ultimo comma, della Legge Costituzionale 18/10/2001, n. 3, il quale prevede che comuni, province e regioni possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento.
- art. 30, comma 15, della legge 27/12/2002, n. 289 il quale prevede che *"Qualora gli enti territoriali ricorrono all'indebitamento per finanziare spese diverse da quelle di investimento, in violazione dell'articolo 119 della Costituzione, i relativi atti e contratti sono nulli. Le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti possono irrogare agli amministratori, che hanno assunto la relativa delibera, la condanna ad una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione della violazione".*
- art. 202, D.Lgs. n. 267/2000 "Ricorso all'indebitamento" il quale recita: *"1. Il ricorso all'indebitamento da parte degli enti locali è ammesso esclusivamente nelle forme previste dalle leggi vigenti in materia e per la realizzazione degli investimenti. Può essere fatto ricorso a mutui passivi per il finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui all'articolo 194 e per altre destinazioni di legge. 2. Le relative entrate hanno destinazione vincolata."*.
- art. 203, D.Lgs. n. 267/2000 "Attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento" il quale recita: *"1. Il ricorso all'indebitamento è possibile solo se sussistono le seguenti condizioni: a) avvenuta approvazione del rendiconto dell'esercito del penultimo anno precedente quello in cui si intende deliberare il ricorso a forme di indebitamento; b) avvenuta deliberazione del bilancio di previsione nel quale sono iscritti i relativi stanziamenti. 2. Ove nel corso dell'esercizio si renda necessario attuare nuovi investimenti o variare quelli già in atto, l'organo consiliare adotta apposita variazione al bilancio di previsione, fermo restando l'adempimento degli obblighi di cui al comma 1. Contestualmente adegua il documento unico di programmazione e di conseguenza le previsioni del bilancio degli esercizi successivi per la copertura degli oneri derivanti dall'indebitamento e per la copertura delle spese di gestione."*.
- art. 204, D.Lgs. n. 267/2000 "Regole particolari per l'assunzione di mutui" il quale recita: *"1. Oltre al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 203, l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione. Il rispetto del limite è verificato facendo riferimento anche agli interessi riguardanti i finanziamenti contratti e imputati contabilmente agli esercizi successivi. Non concorrono al limite di indebitamento le garanzie prestate per le quali l'ente ha accantonato l'intero importo del debito garantito. 2. I contratti di mutuo con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, e dall'Istituto per il credito sportivo, devono, a pena di nullità, essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni: a) l'ammortamento non può avere durata inferiore ai cinque anni; b) la decorrenza*

dell'ammortamento deve essere fissata al 1° gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto. In alternativa, la decorrenza dell'ammortamento può essere posticipata al 1° luglio seguente o al 1° gennaio dell'anno successivo e, per i contratti stipulati nel primo semestre dell'anno, può essere anticipata al 1° luglio dello stesso anno; c) la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi; d) unitamente alla prima rata di ammortamento del mutuo cui si riferiscono devono essere corrisposti gli eventuali interessi di preammortamento, gravati degli ulteriori interessi, al medesimo tasso, decorrenti dalla data di inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza della prima rata. Qualora l'ammortamento del mutuo decorra dal primo gennaio del secondo anno successivo a quello in cui è avvenuta la stipula del contratto, gli interessi di preammortamento sono calcolati allo stesso tasso del mutuo dalla data di valuta della somministrazione al 31 dicembre successivo e dovranno essere versati dall'ente mutuatario con la medesima valuta 31 dicembre successivo; e) deve essere indicata la natura della spesa da finanziare con il mutuo e, ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo, secondo le norme vigenti; f) deve essere rispettata la misura massima del tasso di interesse applicabile ai mutui, determinato periodicamente dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto. 2-bis. Le disposizioni del comma 2 si applicano, ove compatibili, alle altre forme di indebitamento cui l'ente locale acceda. 3. L'ente mutuatario utilizza il ricavato del mutuo sulla base dei documenti giustificativi della spesa ovvero sulla base di stati di avanzamento dei lavori.”.

- punto 3.18 del principio contabile applicato contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D.Lgs n. 118/2011.

### **VERIFICHE E RISCONTRI**

Preso atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 02 del 27.02.2023, il Programma Triennale dei lavori pubblici per il periodo 2023/2025, ed elenco annuale 2023, sono stati approvati unitamente al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e recepiti nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 05 del 27.02.2023 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2023-2025.

Vista la documentazione acquisita e così composta:

- proposta di deliberazione consiliare n. 17 del 21.06.2023 ad oggetto “Variazione n. 3 al bilancio di previsione finanziario 2023/2025 ed al relativo Documento Unico di Programmazione (D.U.P.); Programma triennale dei lavori pubblici 2023/2025 ed elenco annuale 2023. Autorizzazione all'assunzione di mutuo. Determinazioni.”.
- variazione di bilancio di competenza e di cassa.
- prospetto equilibri di bilancio.
- programma triennale lavori pubblici 2023/2025 ed elenco annuale 2023.
- prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento.

Preso atto che le variazioni di bilancio, dettagliate nella documentazione allegata alla proposta di delibera, comportano una modifica del pareggio di bilancio per l'esercizio 2023, che pertanto ora risulta pareggiare ad € 9.157.644,30 e che la variazione netta sul bilancio annuale dell'esercizio 2023 è pari ad 1.160.000,00.

Dato atto che non vengono proposte variazioni per gli esercizi 2024 e 2025.

Rilevato che le variazioni al bilancio di previsione finanziario 2023/2025

- sono state disposte sulla base delle indicazioni e degli indirizzi espressi dall'Amministrazione Comunale che intende contrarre un mutuo per l'importo di € 580.000,00 per il completamento dell'opera di riqualificazione degli impianti sportivi comunali e pertanto riguardano la parte investimenti del bilancio.
- sono disposte nel rispetto delle norme di cui all'articolo 175 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.
- assicurano il mantenimento degli equilibri e del pareggio del bilancio.

## CONCLUSIONE

Accertato che sussistono le condizioni previste dalla normativa vigente per il ricorso all'indebitamento.

Dato atto che vengono variati il bilancio di previsione 2023/2025, competenza 2023, il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023/2025 ed elenco annuale 2023 contenuti nel Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 27.02.2023.

Dato atto della congruità, coerenza ed attendibilità delle variazioni, tenuto conto delle valutazioni espresse dal Servizio Finanziario del Comune e dai Servizi interessati, in conformità all'articolo 153 del D.Lgs. n. 267/2000.

Visto l'articolo 239, 1° comma, lettera b), numeri 2 e 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 – Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali – il quale stabilisce che l'organo di revisione esprima il proprio parere sulle variazioni di bilancio e sulle proposte di ricorso all'indebitamento.

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi competenti ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Visti:

- ✓ il decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- ✓ il decreto legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- ✓ il decreto legislativo n. 126/2014;
- ✓ il vigente Statuto Comunale;
- ✓ il vigente regolamento comunale di contabilità;

Per quanto sopra

### si esprime

parere **FAVOREVOLE** sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 21.06.2023 avente ad oggetto: "Variazione n. 3 al bilancio di previsione finanziario 2023/2025 ed al relativo Documento Unico di Programmazione (D.U.P.): Programma triennale dei lavori pubblici 2023/2025 ed elenco annuale 2023. Autorizzazione all'assunzione di mutuo. Determinazioni." e si prende atto del permanere degli equilibri di bilancio.

Il Revisore Unico del Conto

Dott.ssa Cinzia Lumiera

